



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 258 del 27.11.1976, modificato con deliberazioni C.C. n. 200 del 18.12.1991, n. 123 del 21.12.1998, n. 69 del 23.06.2003, n. 5 del 31.01.2008, n. 59 del 30.07.2008, n. 89 del 28.9.2009, n. 78 del 20.12.2018, n. 80 del 11.11.2019, n. 5 del 05.03.2020 e n. 62 del 30/06/2025.

TITOLO I°

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1 - Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico condotto, nella veste di medico necroscopo comunale.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

All'obbligo della denuncia sono tenuti anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso, con l'apposita scheda stabilita dall'Istituto Centrale di Statistica e distribuita dall'Ufficio di Stato Civile.

A cura del Comune presso l'Ufficio di Igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

ART. 2 - Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quinto comma dell'art. 1 del presente regolamento, si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del D.P.R.

21.10.1975 n. 803.

ART. 3 - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4 - Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda sanitaria locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendone il certificato previsto dal citato articolo 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli successivi 8 - 9 e 10 del presente regolamento.

ART. 5 - Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART. 6 - L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui al primo comma del precedente art. 5.

ART. 7 - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni degli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Coordinatore Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presumibile età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO II°

PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

ART. 8 - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere INUMATO, TUMULATO, CREMATO, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, e salvo quelli nei quali il

medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

ART. 9 - Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non riveli prima segni di iniziale decomposizione del cadavere o non accerti la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti di cui all'articolo precedente.

ART. 10 - Il Sindaco su proposta del coordinatore sanitario può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa, o il cadavere presenti segni precoci di decomposizione o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 11 - Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusa, devono essere adottate speciali misure cautelative, prescritte dal ad evitare ogni contatto diretto o indiretto.

ART. 12 - Le salme di persone morte in abitazioni nelle quali ragioni igieniche consigliano di non compirvi il periodo di osservazione, oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, oppure quando siano ignote e debba farsene esposizione per il riconoscimento, devono essere trasportate all'obitorio comunale e ivi tenute in osservazione per il periodo prescritto.

Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela, per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il deposito di osservazione e gli obitori, possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

TITOLO III°

INCASSATURA E TRASPORTO DEL CADAVERE

ART. 13 - Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione deve essere deposto nella cassa le cui caratteristiche dovranno corrispondere alle disposizioni riportate nei successivi articoli a seconda della destinazione della salma. Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre, se prima non sia constatato dal Coordinatore Sanitario o suo delegato, il compimento del prescritto periodo di osservazione e le caratteristiche della cassa di cui al comma precedente. Di tale constatazione dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 14 - Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni contenute nel Titolo II° del presente regolamento, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15 - Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive-diffusive indicate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che dalla medesima non siano vietate, essendo in atto manifestazioni epidemiche della malattia che causò la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario prescrive di volta in volta misure atte ad evitare la contaminazione ambientale.

ART. 16 - I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulta questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro, per essere a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Per le rimesse dei carri funebri, devono essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

ART. 17 - Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.

ART. 18 - L'incaricato del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

ART. 19 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori del Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 20 - Per i morti di malattie infettive- diffuse di cui all'apposito elenco ministeriale, l'autorizzazione al trasporto prevista dal presente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 23 del presente regolamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive, indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

ART. 21 - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzare con un unico Decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Per i trasporti di salme da o per l'estero, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 22 - Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse separate l'una dall'altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto. E' vietata l'inumazione di salma con l'uso di cassa metallica o di altro materiale non facilmente decomponibile.

ART. 23 - Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti da convenzioni internazionali, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata, o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se è di zinco, a mm. 1,5 se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore della tavola della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Per il trasporto che disti non più di 25 Km. salvo il caso previsto dall'articolo 20 del presente regolamento e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 24 - Per il trasporto di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono

dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

ART. 25 - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune, deve essere munito del Decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 26 - Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e successive modificazioni, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme degli articoli 18,20 e 25 dello stesso Decreto.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm. saldata a fuoco e portante il nome e cognome del defunto.

TITOLO IV°

RISCONTRO DIAGNOSTICO - ASSEGNAZIONE DI SALME ALLE SALE ANATOMICHE

UNIVERSITARIE

ART. 27 - Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13.2.1961 n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione, o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, in cliniche universitarie o in istituti di cura privati, a richiesta dei rispettivi direttori, primari o medici curanti.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico nei cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulla causa di morte. Per le altre norme sul riscontro diagnostico si rimanda alla Legge 15.2.1961 n. 83.

ART. 28 - La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati ai sensi dell'articolo 32 del T.U. sulla istruzione superiore 31.8.1933 n. 1592 all'insegnamento e alla ricerca scientifica non può essere fatta prima che sia trascorso il periodo di osservazione.

ART. 29 - I direttori delle sale anatomiche universitarie devono trascrivere in apposito registro le generalità dei cadaveri ad essi consegnati ed osservare le altre prescrizioni di cui all' art. 41, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

TITOLO V°

AUTOPSIE E TRATTAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

ART. 30 - Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D.

28.5.1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

ART. 31 - I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto controllo del Coordinatore Sanitario da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 24 del presente regolamento, è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 32 - A norma dell'articolo 49 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

ART. 33 - Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri e le ceneri di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri e le ceneri di persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, al momento della morte, la residenza;
- c) i cadaveri e le ceneri di persone non residenti nel Comune al momento del decesso, morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- e) i cadaveri e le ceneri di persone non residenti nel Comune al momento del decesso, morte fuori di esso, ma aventi congiunti fino al 2° grado sepolti nello stesso cimitero;
- f) i cadaveri e le ceneri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi residenti nel medesimo, al momento del decesso, parenti viventi fino al 1° grado civile in linea retta e al 2° grado in linea collaterale;
- g) i cadaveri e le ceneri di persone non residenti nel Comune al momento del decesso e morte fuori di esso, qualora abbiano trasferito altrove la propria residenza per documentati motivi di salute, purché non siano trascorsi più di 10 anni dalla perdita della dimora abituale nel Comune;
- h) i resti mortali e le ceneri di persone già tumulate o inumate nei cimiteri del Comune;
- i) **i resti mortali e le ceneri di persone inumate e/o tumulate fuori del Comune, ma aventi residenti in esso il coniuge superstite od il convivente more uxorio, ovvero ascendenti e/o discendenti di primo grado e/o parenti in linea collaterale di 2° grado. Il diritto al ricevimento sussiste anche qualora vi siano congiunti fino al 2° grado sepolti nello stesso cimitero.**

I cadaveri, i resti mortali e le ceneri devono essere sempre ricevuti nei cimiteri ubicati nella frazione di La Romola ed in località Castelbonsi per la tumulazione degli stessi in loculi ed ossari ivi ubicati. Permane la vigenza delle disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) ad i) ai fini del ricevimento, negli stessi cimiteri, in caso di inumazione.

ART. 34 - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco e se il cimitero è consortile al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero. Il Coordinatore Sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 35 - Tutti i cimiteri sia comunali che consortili, devono avere almeno un custode. Il custode per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 18 del presente regolamento.

Egli iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità come sopra, delle persone i cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazioni, estumulazioni, trasporto di cadaveri, etc.

Un esemplare dei registri di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere consegnato ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

TITOLO VII°

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 36 -Il competente servizio comunale ovvero gli uffici consorziali deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni e quando ai cimiteri esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 37 - I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti o di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località e deve essere osservato quanto prescritto nel Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 38 - Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene.

ART. 39 - Spetta ai concessionari mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di cui al presente art. 38. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione, previo diffida ai componenti della famiglia del concessionario.

TITOLO VIII°

CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

ART. 40 - Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria che deve avere i requisiti previsti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 41 - La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato della sala vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, ed i mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART. 42 - Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in una cripta sotterranea destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari, per altre destinazioni nel cimitero.

TITOLO IX°

INUMAZIONI

ART. 43 - I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

ART. 44 - I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 45 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del comune da un cippo e portare il numero progressivo.

ART. 46 - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 47 - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni, debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

ART. 48 - Le fosse per inumazione di cadavere di fanciulli di età sotto i dieci anni, debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ART. 49 - Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

E' consentita l'inumazione di un'urna cinerarie di materiale non biodegradabile e/o di una cassetta zincata di cui all'art. 26 del presente regolamento nella stessa fossa nella quale si trovi già sepolto un feretro, qualora il cadavere, le ceneri, ovvero i resti mortali siano relativi a coniugi, conviventi more uxorio, ovvero ascendenti e/o discendenti di primo grado, purché siano rispettate le prescrizioni contenute nell'at. 5, lett. b), n. 2 del vigente regolamento comunale relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti da cremazione dei defunti

ART. 50 - Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurati con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

TITOLO X

TUMULAZIONI

ART. 51 - Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con il cemento. I loculi possono essere a più vani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno per il diretto accesso al feretro. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere almeno di 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permesso la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ed evitare l'eventuale uscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 52 - Le salme destinate alle tumulazioni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui all'art. 23 del presente regolamento.

ART. 53 - Le disposizioni degli articoli 51 e 52 del presente regolamento si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

TITOLO XI°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 54 - Le esumazioni ordinarie vengono eseguite non prima di dieci anni della inumazione della salma, e vengono regolate dal custode. Le ossa vengono recuperate e trasferite all'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 26 del presente regolamento.

ART. 55 - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

L'autorizzazione del Sindaco non potrà comunque essere rilasciata prima di cinque anni dal seppellimento.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario, o di personale da lui delegato e deve essere redatto verbale delle operazioni predette.

ART. 56 - Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 57 - Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal custode.

Il feretro estumulato dovrà essere inumato, dopo che sia stato provveduto a praticare numerose aperture nella cassa metallica. La durata della inumazione dovrà essere non inferiore a cinque anni.

In via eccezionale l'Autorità Comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario potrà consentire, ma non prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, di tentare la riduzione della salma.

L'inumazione verrà eseguita nell'area comune se l'interessato non è concessionario di apposita area cimiteriale.

ART. 58 - Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento in altra sede, può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il Coordinatore Sanitario rilevi la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 59 - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste dall'art. 55 del presente regolamento.

TITOLO XII°

CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 60 - Il Comune può concedere a privati o a Enti, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e collettività.

Il Comune può inoltre concedere a privati l'uso di colombari comunali o cellette ossario alle condizioni previste dagli articoli successivi. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni, sia per le estumulazioni.

ART. 61 - Le concessioni previste dal precedente articolo 60 rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, avranno la durata di anni 60 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 60 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e quando si verifichino le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

E' fatto obbligo al concessionario di costruire la sepoltura entro il termine massimo di due anni dalla data dell'atto di concessione, pena la decadenza dalla concessione medesima.

ART. 61 bis - Le concessioni cimiteriali concesse senza atti formali prima del 1945 sono da considerare a tutti gli effetti legittimamente rilasciate come concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni ed ai sensi dell'art. 92, 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

ART. 62 - Il diritto delle sepolture private di cui all'art. 60 del presente regolamento è riservato alla persona indicata nell'atto di concessione.

ART. 63 - Le concessioni in uso di una celletta ossario comunale o di un loculo comunale da adibire a sepoltura privata possono essere effettuate anche per persone viventi, individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

L'uso di una celletta ossario può essere concesso a condizione che vi sia collocata una cassetta di cui all'art. 26 del presente regolamento, ovvero un'urna cineraria, ciascuna contenente i resti di un'unica salma.

E' consentita la collocazione, nella medesima celletta-ossario, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 33, nonché nel rispetto dei legami affettivi di cui al successivo art. 64, di una o più urne cinerarie e/o cassette di cui al precedente art. 26, nel numero consentito dalle dimensioni del manufatto.

Il costo dei loculi comunali e delle cellette ossario è determinato dalle tariffe in vigore al momento della concessione. In caso di tumulazione plurima ai sensi del comma precedente, si applica il doppio della tariffa prevista per la concessione in uso di cellette ossario, fatta salva l'applicazione della tariffa unitaria qualora l'urna o la cassetta vengano collocate in una celletta ossario già utilizzata per effetto di un precedente contratto.

ART. 64 - In un loculo ove sia tumulata una salma, su richiesta degli eredi e qualora le dimensioni del manufatto lo consentano, possono essere tumulate una o più urne cinerarie, ovvero una o più cassette con resti mortali di prossimi congiunti, come individuati di seguito:

- coniuge del concessionario:
- parenti in linea retta fino al 3° grado o in linea collaterale fino al 4° grado; -
affini fino al 1° grado.

La cassetta di cui al comma 1 deve avere le caratteristiche previste dall'art. 26 del presente regolamento.

L'urna cineraria di cui al comma 1 deve avere le caratteristiche di cui all'art. 81 del D.P.R.

10.09.1990, n. 285.

ART. 65 - In caso di abbandono del loculo prima della scadenza della concessione, per trasferimento di salma in altro Comune, esso ritorna a disposizione dell'Amministrazione Comunale senza diritto a rimborso alcuno.

Qualora, invece, prima della scadenza della concessione, la salma venga trasferita in altro loculo a pagamento o in cappella di famiglia, nello stesso cimitero, il concessionario o suoi aventi causa hanno diritto, per l'abbandono del loculo, ad un rimborso pari al quarto del costo di un loculo simile, secondo la tariffa vigente al momento del trasferimento della salma, purché la restituzione del loculo stesso avvenga entro 20 anni dalla data della sua concessione in uso.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di abbandono di celletta ossario. In tali casi l'eventuale rimborso è pari ad un quarto del costo di una celletta ossario simile, secondo la tariffa vigente al momento del trasferimento dei resti mortali. In caso di concessione in uso di loculo a persona vivente, qualora il concessionario manifesti la volontà di rinunciare alla medesima, il contratto si risolve ed il loculo ritorna a disposizione dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il concessionario o suoi aventi causa hanno diritto ad un rimborso pari alla metà del costo di un loculo simile, secondo la tariffa vigente al momento dell'abbandono, purché il loculo non sia stato effettivamente utilizzato e purché la restituzione del loculo stesso avvenga entro 20 anni dalla data della sua concessione in uso. L'importo dei rimborsi di cui ai precedenti commi non può essere superiore al prezzo pagato al momento della concessione del loculo.

In ogni altro caso non vi sarà diritto a rimborso alcuno.

ART. 66 - L'atto di concessione dei colombari dovrà contenere l'indicazione esatta della salma o della persona vivente cui i colombari sono destinati, mentre l'atto

relativo alla concessione delle cellette ossario, dovrà contenere i dati della persona i cui resti mortali verranno collocati nella celletta richiesta.

L'atto relativo alla costruzione di cappelle, dovrà contenere possibilmente, nel modo più completo, le indicazioni dei congiunti che siano coniugi o parenti o affini, ai quali il concessionario intende destinare il sepolcro.

Nella cappella per famiglia il diritto di chiedere, di volta in volta nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi.

Se più siano gli eredi, essi dovranno, entro l'anno della morte del concessionario, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno di loro, che assuma verso il Comune, l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti alla concessione. Se la scelta non venga fatta dagli eredi nel tempo sopraindicato, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, ferma restando la responsabilità sociale ed individuale degli eredi, per gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

I documenti legali comprovanti la qualità di eredi, dovranno conservarsi, in copia, agli atti del Comune.

ART. 67 - Nella costruzione di loculi individuali, di cellette ossario e di cappelle per famiglia, dovranno essere tenute presenti le prescrizioni indicate nel presente regolamento e nei regolamenti comunali di edilizia e di igiene.

ART. 68 - La cassetta contenente i resti mortali, che dovrà essere collocata nella celletta ossario dovrà avere i requisiti indicati nell'art. 26 del presente regolamento.

ART. 69 - (abrogato)

ART. 70 - Al collocamento delle ossa nelle cellette, come alla rimozione prevista nell'articolo precedente, dovrà essere presente il Coordinatore Sanitario o persona da lui delegata.

TITOLO XIII°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 71 - Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano reati previsti dal Codice penale ovvero da leggi speciali, sono punite con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689.

ART. 72 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.